

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 del 8.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;
- Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca – sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali Rappresentative il 2 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12.01.2021 che prevede l'individuazione, in un apposito protocollo di intesa tra le Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali, dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie, nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti;
- Ritenuto necessario che l'Ateneo si doti di un "Protocollo d'Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l'Università per Stranieri di Siena";
- Visto l'accordo preso tra la parte datoriale e le Organizzazioni Sindacali e RSU dell'Ateneo durante la seduta telematica di contrattazione integrativa del personale tecnico-amministrativo del 15.02.2021;
- Visto il nuovo accordo preso tra la parte datoriale e le Organizzazioni Sindacali e RSU dell'Ateneo durante l'ultima seduta telematica di contrattazione integrativa del personale tecnico-amministrativo del 22.02.2021;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 23 febbraio 2021 relative all'approvazione del "Protocollo d'Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l'Università per Stranieri di Siena";

## DECRETA

l'emanazione del "Protocollo d'Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l'Università per Stranieri di Siena", nel testo allegato che è parte integrante del presente Decreto.

Il presente Protocollo sarà pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione così come stabilito dal vigente Statuto.

Siena, 16 marzo 2021

IL RETTORE  
(F.to Prof. Pietro Cataldi\*)

La compilatrice: Dott.ssa Francesca Bianchi

## Protocollo d'Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l'Università per Stranieri di Siena

Le Parti,

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;
- Visto l’Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Istruzione e Ricerca – sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.01.2021;

concordano le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili da garantire all’utenza, i servizi essenziali, i criteri e le modalità di individuazione del contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, secondo il seguente articolato.

### Art. 1

#### Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni minime indispensabili

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 146/1990 e successive modifiche e integrazioni, i servizi universitari da considerare essenziali e le relative prestazioni indispensabili sono così individuate:

PRESTAZIONE INDISPENSABILE	STRUTTURA/AMBITO	CONTINGENTE MINIMO
<b>A) ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>		
Esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3 Decreto 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”	Strutture dedicate alla gestione degli studenti (DADR, Area Management Didattico e URP, Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione, Coordinamento amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio)	n. 1-2 unità di personale per struttura, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero  Ai sensi dell’art. 10 comma 8 dell’Accordo Nazionale 2020, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO		
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	Strutture operanti sull'erogazione di assegni e indennità (Area Risorse Umane, Area Risorse Finanziarie)	n. 1-2 unità di personale per Area in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero

**Art. 2**

**Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero**

1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nella tabella di cui all'art. 1, sarà individuato di volta in volta, ove strettamente necessario e nella misura minima utile, indicata, ad assicurare le prestazioni indispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi sono formati nel rispetto del criterio della volontarietà e in subordine della rotazione. La rotazione seguirà l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A.
3. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente delle prestazioni indispensabili individuate nel presente accordo, sono comunicati per posta elettronica alle RSU, alle OO.SS. ed ai singoli interessati, di norma, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il quinto giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

**Art. 3**

**Norme finali**

1. Per quanto concerne le norme da rispettare da parte dei soggetti sindacali che indicano azioni di sciopero nonché le procedure di raffreddamento e conciliazione si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. Si rinvia, altresì, alla normativa di settore per quanto non specificamente previsto nella presente intesa.
3. Le Parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo qualora ciò si renda necessario per il mutare del contesto normativo e organizzativo.
4. Il presente protocollo ha validità per il periodo di vigenza dell'Accordo di comparto del 2.12.2020 e comunque fino alla stipula di un nuovo accordo.

Siena, 15 MAR. 2021


IL RETTORE



LA DIRETTRICE GENERALE



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



LE RSU

